



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

Via Falcone - Borsellino, 1 - c.a.p. 37054

Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

Cod. Fisc. 8000912 023 1 - P. IVA 0066055 023 7

COMUNE DI NOGARA

CAPITOLATO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

Luglio 2013



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

SOMMARIO

ART. 1 - Oggetto della concessione.....	4
ART. 2 - Descrizione delle strutture di servizio	5
ART. 3 - Valore dell'appalto	5
ART. 4 - Fondo sociale comunale	6
ART. 5 - Adempimenti derivanti dalla concessione amministrativa	6
ART. 6 - Normativa tecnico-organizzativa di riferimento.....	7
ART. 7 - Durata	7
ART. 8 - Vincolo d'uso.	7
ART. 9 - Mantenimento dei requisiti.....	7
ART. 10 - Autorizzazione e accreditamento	8
ART. 11 - Arredi e attrezzature.....	8
ART. 12 - Collocazione territoriale.....	8
ART. 13 - Utenza accoglibile.....	9
ART. 14 - Riconsegna	9
ART. 15 - Il personale	9
ART. 16 - Clausola sociale di assorbimento.....	10
ART. 17 - Rispetto dei contratti e delle normative di lavoro.....	10
ART. 18 - Formazione ad aggiornamento del personale.....	10
ART. 19 - Sicurezza ed infortunistica.....	10
ART. 20 - Funzioni di coordinamento e supervisione pedagogica.....	10
ART. 21 - Risorse umane aggiuntive.....	11
ART. 22 - Polizze assicurative	11
ART. 23 - Rette di frequenza.....	11
ART. 24 - Morosità.....	11
ART. 25 - Altre entrate.....	11
ART. 26 - Il programma pedagogico.....	11
ART. 27 - Orario e calendario.....	12
ART. 28 - Impegni progettuali.....	12
ART. 29 - Direttiva servizi.....	12
ART. 30 - Altri adempimenti del concessionario.....	13
ART. 31 - Bilancio preventivo e quadro economico-finanziario.....	14
ART. 32 - Bilanci consuntivi.....	14
ART. 33 - Riserva alla competenza della parte pubblica.....	14
ART. 34 - Continuità	14
ART. 35 - Utenze di consumo.....	15
ART. 36 - Manutenzione	15
ART. 37 - Oneri.....	16
ART. 38 - Refezione.....	16
ART. 39 -- Pulizie.....	16
ART. 40 - Controllo della gestione e sistema di valutazione.....	17
ART. 41 - Funzioni e ruolo del Comitato di Gestione.....	17
ART. 42 - Modalità di ammissione.....	17
ART. 43 - Coordinamento	17
ART. 44 - Servizi aggiuntivi contrattualizzati.....	17
ART. 45- Servizi aggiuntivi non contrattualizzati	18
ART. 46 - Relazioni del gestore con altri soggetti economici.....	18
ART. 47 - Relazioni con altri soggetti non a carattere d'impresa.....	18
ART. 48 - Cauzione.....	18
ART. 49 - Recupero danni.....	19
ART. 50 - Casi di risoluzione del contratto	19
ART. 51 - Clausola risolutiva espressa.....	19

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

ART. 52 - Recesso.....	19
ART. 53 - Contestazioni e penalità.....	19
ART. 54 - Controversie.	20
ART. 55 - Revisione contrattuale.	20
ART. 56 - Tutela dei dati personali.	21
ART. 57 - Rinvio normative.	21
ART. 58 - Spese contrattuali.....	21
ART. 59 - Allegati	21

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

ART. 1 - Oggetto della concessione.

Costituisce oggetto della concessione la gestione del servizio di asilo nido di proprietà del Comune di Nogara, posto in via P. Sterzi, 77 e denominato nido “8 marzo” e la gestione in concessione del servizio di “Nido Estate” e di altri servizi all’infanzia attivati come la gestione del servizio di prolungamento pomeridiano della Scuola d’Infanzia, sita in Via P. Sterzi, 93, i servizi di sabato al nido ed i servizi di apertura del nido durante le festività natalizie e pasquali.

Nell'erogazione del servizio l'aggiudicatario deve attenersi agli standard e criteri di funzionamento definiti dalla normativa regionale ed in particolare dall'organizzazione del nido acquisita in seguito all'accreditamento istituzionale ricevuto ai sensi della L. R. 22/2002.

L'aggiudicatario assicura la disponibilità a collaborare, su richiesta del Comune, alla realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie. Si rende inoltre disponibile a gestire eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordandone con il Comune modalità e condizioni.

Gestione Asilo Nido

Per gestione dell'Asilo Nido si intende la gestione del servizio di Asilo Nido con il personale proprio sia educativo che ausiliario. Il periodo di servizio è orientativamente fissato dal 1 settembre al 30 giugno. Tale servizio prevede, inoltre, la presenza di un coordinatore pedagogico e del personale necessario per i progetti di inserimento di bambini disabili.

Nido Estate

Per nido estate si intende la gestione del servizio di nido estate che va orientativamente dal 1 luglio al 31 luglio. Il servizio prevede la presenza degli educatori e di operatori ausiliari. Il servizio è costituito dalla presenza di bambini dell'Asilo Nido e della Scuola d'Infanzia in moduli separati, con la previsione di lavoro in gruppi di intersezione, in particolare per i bambini della Scuola d'Infanzia ed i bambini del Nido che hanno seguito il progetto di continuità. Per questo servizio organizzato e gestito dalla Cooperativa affidataria si prevede la raccolta diretta delle rette di frequenza e l'eventuale contributo dell'Ente per ridurre i costi a carico dell'utenza.

Prolungamento della Scuola d'Infanzia

Per prolungamento pomeridiano della Scuola d'Infanzia si intende la gestione del servizio pomeridiano per massimo 25 bambini dalle ore 16,00 alle ore 18,00, nel periodo di apertura della Scuola. Il personale necessario è di un educatore e di un ausiliario. Per questo servizio organizzato e gestito dalla Cooperativa affidataria si prevede la raccolta diretta delle rette di frequenza e l'eventuale contributo dell'Ente per ridurre i costi a carico dell'utenza.

Sabato al Nido

Per Sabato al nido si intende l'organizzazione e la gestione dei servizi antimeridiani del sabato attivati per bambini dell'asilo nido e della scuola d'infanzia di Nogara. In accordo con il Comune di Nogara si definiscono le modalità di attivazione del servizio. Per questo servizio organizzato e gestito dalla Cooperativa affidataria si prevede la raccolta diretta delle rette di frequenza e l'eventuale contributo dell'Ente per ridurre i costi a carico dell'utenza.

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

Apertura durante le vacanze scolastiche

Il servizio garantisce l'apertura del nido, con la compresenza di bambini della scuola d'infanzia, nei giorni non festivi delle vacanze scolastiche. Per questo servizio organizzato e gestito dalla Cooperativa affidataria si prevede la raccolta diretta delle rette di frequenza e l'eventuale contributo dell'Ente per ridurre i costi a carico dell'utenza.

I servizi denominati Nido Estate, Prolungamento della Scuola d'Infanzia, Sabato al Nido, Apertura durante le vacanze scolastiche e altri che possono essere attivati nel corso dell'appalto sono dati in concessione alla ditta che deve provvedere autonomamente alla raccolta dei pagamenti. Resta salva la facoltà dell'Ente in accordo con la Cooperativa di fissare specifiche tariffe e di erogare specifici contributi all'attività al fine di contenere il costo degli stessi. Il costo di tali servizi è escluso dall'offerta economica che viene stabilita sulla base del costo di gestione del servizio principale di Asilo Nido.

La gestione dell'Asilo Nido comunale comporta il servizio di accoglimento, assistenza, educazione e socializzazione dei bambini della fascia d'età 3 mesi — 3 anni, e i servizi ausiliari, secondo le caratteristiche operative, organizzative ed educative descritte nella L. R. n.32/1990 e nella "Guida alla realizzazione di un servizio per la prima infanzia" edito dalla Regione Veneto (2008), e nel rispetto dei pertinenti requisiti specifici statuiti nella L.R. n. 22/2002 e relativi provvedimenti attuativi. Ulteriori normative e disposizioni cogenti in materia di asili nido che dovessero eventualmente essere emanate in corso di vigenza contrattuale saranno assorbite d'ufficio nel rapporto contrattuale.

ART. 2 - Descrizione delle strutture di servizio

L'Asilo Nido comunale ha una superficie calpestabile interna di mq. 500 circa. E' accreditato per ospitare n. 46 bambini, organizzati in sezioni in ragione dell'età. Ha inoltre un'area esterna di mq. 1.500 circa, parte destinata a verde, parte a passaggio. -

ART. 3 - Valore dell'appalto

L'appaltatore acquisirà direttamente gli introiti delle rette. Il Comune introiterà il contributo regionale annuo in conto gestione per i servizi per la prima infanzia (L.R. n. 32/1990, L.R. n. 22/2002, L.R. n. 2/2006) e lo destinerà interamente al fondo per la riduzione delle rette. L'importo posto a base di gara – Iva esclusa – è di **€ 650,00 mensili per ciascun bambino** utente a tempo pieno.

L'importo complessivo presunto della concessione viene calcolato moltiplicando l'importo a base di gara per il numero di posti dell'Asilo Nido stimati secondo le iscrizioni dell'ultimo anno (pari a 32), per 10 mesi all'anno per 3 anni di durata dell'appalto, per un **importo totale posto a base d'asta di € 624.000,00 (seicentoventiquattromila/00 esclusa Iva)**, € 208.000,00 annui. Tale importo è meramente presuntivo e non vincola il Comune; l'importo effettivo dell'appalto sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario. **Con il ribasso offerto dalla ditta si calcolerà il costo per singolo bambino frequentante (prezzo complessivo determinato diviso tre anni, diviso 10 mesi, diviso 32 bambini).** A partire dal secondo anno della concessione l'importo sarà rideterminato annualmente in relazione alla variazione nazionale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

L'importo reale annuo – determinato dal ribasso offerto dall'aggiudicatario e dipendente dall'effettivo numero di bambini frequentanti – verrà corrisposto dal Comune al concessionario su presentazione di fatturazioni mensili.

L'importo corrisposto mensilmente alla ditta è pari alla differenza del costo mensile per bambino, definito con l'offerta, con l'ammontare delle rette di frequenza mensili emesse.

Tale importo è denominato Fondo Sociale Comuale

ART. 4 - Fondo sociale comunale

Il corrispettivo caratterizzante il rapporto di concessione consiste nel diritto, per il concessionario, di gestire autonomamente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione, in ogni caso nel rispetto delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale fissate e tutelate dal Comune titolare.

Il Comune interviene economicamente a riduzione delle rette di frequenza a carico delle famiglie utenti, con priorità a quelle residenti in Nogara, predisponendo uno specifico fondo destinato a contenere la spesa necessaria per singolo inserimento.

Detto fondo viene versato dal Comune al concessionario mensilmente sulla base del rendiconto del numero di bambini effettivamente frequentanti. La concreta modalità di corresponsione del fondo potrà essere oggetto di specifici accordi tra Comune e concessionario ed essere revisionata nel corso della vigenza contrattuale.

L'importo annuo del fondo in oggetto viene determinato sulla base dell'offerta economica che stabilirà il costo mensile per bambino a cui si dovranno sottrarre le rette di frequenza emesse.

E' nella piena ed autonoma facoltà del soggetto concessionario proporre nuovi servizi ed attività per i quali si provvederà di volta in volta a stabilire l'eventuale corrispettivo del Comune di Nogara atto alla riduzione dei costi di attivazione.

ART. 5 - Adempimenti derivanti dalla concessione amministrativa

La conduzione dei rapporti fra soggetto concessionario e Comune avviene nel rispetto del regolamento di gestione dell'asilo nido. Pertanto il Comune conserva la piena titolarità della funzione pubblica che trova espressione nel servizio di nido, conservando competenza esclusiva nelle decisioni direttamente connesse alla salvaguardia del nido come servizio pubblico di tipo universalistico a favore della prima infanzia e delle famiglie.

La gestione tramite "concessione amministrativa" comporta peraltro il trasferimento in capo al concessionario delle funzioni amministrative attinenti la gestione del nido, pur restando inalterata la titolarità pubblica del servizio in capo al Comune. Il soggetto concessionario è quindi legittimato allo svolgimento delle funzioni amministrative che caratterizzano l'ente pubblico locale nei servizi del tipo qui considerato. Fra le funzioni amministrative trasferite, a titolo non esaustivo le seguenti; l'applicazione delle norme sull'autocertificazione contenute nel DPR n. 445/2000 e di quelle sulla "de-certificazione" (Legge n. 183/2011); il rispetto delle norme anti-corruzione (Legge 190/2012); il rispetto del codice della privacy (D.Lgs n. 196/2003); il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla Legge n. 241/90 e sue modifiche ed integrazioni; il rispetto delle norme che regolano gli affidamenti esterni di servizi, forniture e lavori.

Il Comune assicura la collaborazione necessaria, anche in termini di passaggio di informazioni, per l'implementazione delle prescrizioni di cui al 1° comma, laddove necessario.

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

ART. 6 - Normativa tecnico-organizzativa di riferimento.

Oltre alla Legge regionale n. 32/1990, ed a quanto stabilito nella DGR della Regione Veneto n. 84 del 16.01.2007 "Standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO istituzionale per le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" nelle parti non derogabili, costituiscono presupposti normativi ed organizzativi di riferimento per la gestione del servizio in oggetto i seguenti atti e documenti

- Regolamento regionale n. 3/1973;
- Circolare regionale n. 16/1990;
- Guida alla realizzazione di un servizio per la prima infanzia, aggiornamento giugno 2008, della Regione Veneto;
- Regolamento comunale di gestione dell'Asilo Nido comunale;
- Atti di bilancio per la determinazione di rette e contributi sui servizi di refezione scolastica, trasporto scolastico, asilo nido.

ART. 7 - Durata

La concessione di cui al presente capitolato ha durata di tre anni, con decorrenza dal 1.9.2013 e scadenza il 31.8.2016. Il soggetto concessionario è tenuto ad aprire il servizio al pubblico dal 2 settembre 2013.

E' possibile una proroga della scadenza della concessione - a termini contrattuali invariati - di non oltre dodici mesi ed unicamente per fondati e importanti motivi di ordine amministrativo.

Quando questo non contrasti con le norme di Legge, il Comune si riserva la facoltà di negoziare con il soggetto concessionario il rinnovo del contratto di concessione, per ulteriori tre anni, ammettendosi la revisione degli elementi economici e degli altri più opportuni elementi contrattuali alla luce dell'esperienza di gestione svolta. Almeno sei mesi prima della scadenza il Comune notificherà per iscritto al soggetto concessionario la proposta di addivenire a nuovo rapporto contrattuale oppure la decisione in senso contrario. La mancata comunicazione va interpretata come rinuncia all'ipotesi di rinnovo della concessione.

ART. 8 - Vincolo d'uso.

Per tutta la durata della concessione gli immobili che ospitano l'asilo nido comunale non possono essere destinati dal concessionario ad altro uso che non sia il servizio di nido come statuito nel contesto del presente capitolato.

Il Comune ha facoltà di mutare la destinazione d'uso degli immobili in oggetto in corso di vigenza contrattuale.

ART. 9 - Mantenimento dei requisiti.

Il soggetto concessionario deve conservare, per tutta la durata del contratto, i requisiti che ne hanno consentito la partecipazione alla gara. Il venir meno di detti requisiti comporta la risoluzione di diritto del contratto, per applicazione della clausola risolutiva espressa (art. 53).

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

ART. 10 - Autorizzazione e accreditamento .

Le strutture ospitanti l'Asilo Nido comunale vengono consegnate in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale previsti dalla L.r. n. 22/2002 e suoi decreti attuativi.

E' cura del concessionario mantenere inalterati in via continuativa i requisiti che hanno dato accesso al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale, fatti salvi gli eventuali elementi e requisiti che spettino all'esclusiva competenza del Comune.

Parimenti spetta al concessionario curare l'attivazione delle procedure che portino al rinnovo dei predetti certificati istituzionali, all'approssimarsi della loro scadenza. Il Comune assicura la necessaria collaborazione a questo fine, per quanto di competenza.

In generale, il soggetto concessionario si impegna al rispetto e al mantenimento integrale delle caratteristiche del servizio di asilo nido e di nido aziendale necessarie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, come descritte nella normazione attuativa della citata L.r. n. 22/2002.

Il Comune è legittimato ad accertare in qualunque momento il rispetto di tali prescrizioni, anche al di là dei compiti ispettivi affidati all'Azienda Ulss 21 e alla Regione Veneto.

ART. 11 - Arredi e attrezzature.

Il soggetto concessionario dispone, per gli scopi del servizio e unitamente agli immobili, degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale, come in dotazione alla struttura di nido al momento della consegna del servizio.

Il soggetto concessionario si impegna a mantenere in buone condizioni quanto ricevuto in uso ad inizio del contratto ed a restituirlo al competente proprietario, nelle stesse condizioni della presa in carico, fatto salvo quanto consegue dalla normale usura.

Gli arredi, i giochi, le attrezzature che in corso di contratto debbano essere eliminati per effetto di normale usura e vetustà devono essere prontamente sostituiti con nuovi beni in grado di svolgere le stesse funzioni, con oneri esclusivamente a carico del concessionario. E' in facoltà del concessionario dimostrare la convenienza funzionale di scelte diverse e alternative rispetto alla mera e uguale sostituzione di quanto eliminato.

Gli arredi e le attrezzature comperati dal soggetto concessionario in corso di contratto restano nella sua proprietà ma possono essere acquistati dal Comune, secondo il loro valore commerciale stimabile al momento della cessione.

Il soggetto concessionario può provvedere in via autonoma e con i propri mezzi economici all'acquisto di beni mobili funzionali al servizio appaltato: essi in tal caso restano in sua proprietà, fatta salva la facoltà per il Comune di acquisirne la proprietà versando una somma a ristoro del relativo prezzo d'acquisto, aggiornato secondo vetustà

Le parti potranno fare ricorso a perizia condivisa di stima, in caso di mancato immediato accordo sui valori commerciali da attribuire.

ART. 12 - Collocazione territoriale.

Il soggetto concessionario dovrà obbligatoriamente aprire un recapito operativo nel territorio del Comune, con un responsabile della gestione reperibile almeno una volta la settimana. Esso dovrà essere gerarchicamente sovraordinato rispetto al personale in servizio nei due nidi e sarà il punto di

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

riferimento del Comune per ogni esigenza di comunicazione con il soggetto concessionario e per la risoluzione di problemi attinenti la corretta gestione del contratto di concessione.

ART. 13 - Utenza accoglibile.

Il soggetto concessionario si impegna ad accogliere l'utenza dell'Asilo Nido comunale nel quantitativo stabilito in massimo n. 46 utenti, distribuiti in un numero di sezioni in ragione della loro età e maturità psico-fisica e comunque nel rispetto degli standard regionali, dando in ogni caso priorità d'accesso ai residenti in Nogara.

Il soggetto concessionario è tenuto all'ordinata e regolare registrazione dell'utenza accolta e di quella dimessa, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il rapporto numerico medio educatori/bambini deve in ogni caso rispettare la normativa regionale in vigore. L'eventuale diminuzione dell'utenza, in misura stabile ed rilevante, può comportare la revisione del contratto di servizio.

ART. 14 - Riconsegna

. Allo scadere della concessione, il soggetto concessionario deve restituire gli immobili e quanto in esso contenuto al momento della concessione in buono stato di conservazione, fatti salvi il naturale deterioramento e le vicissitudini manutentive e di sostituzione dei materiali conseguenti al normale uso. L'eventuale dismissione, in corso di contratto, di beni usurati e non utilmente suscettibili di manutenzione va comunicata al Comune.

ART. 15 - Il personale

Il soggetto concessionario ottempera ai servizi oggetto della concessione con personale alle proprie dipendenze per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, educative, amministrative, ausiliarie e in generale per tutte le funzioni di servizio. Sono fatte salve le ipotesi di subappalto ammesse.

Il soggetto concessionario assicura il rispetto continuativo della normativa regionale veneta in merito al possesso, da parte del personale impiegato, dei titoli di studio necessari per accedere alle specifiche professionalità e mansioni.

Il quantitativo di personale impiegato, nelle diverse funzioni, deve rispettare gli standard regionali veneti ove previsti.

Il soggetto concessionario individua, nell'ambito del proprio personale, il responsabile della rilevazione dei rischi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, che si fa carico degli adempimenti che gli competono.

Il soggetto concessionario trasmette al Comune l'elenco di tutto il personale impiegato in servizio, completo di titoli di studio e qualifiche. Il medesimo personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento ove questo non contrasti con l'attività svolta, o di altra modalità di identificazione.

Le variazioni, in quantità e persone, nella composizione del personale operativo nelle due strutture di servizio, successivamente alla stipula del contratto, vanno comunicate sollecitamente al Comune.

Il soggetto concessionario ha completa autonomia ed esclusiva responsabilità nella gestione del proprio personale, sotto ogni profilo, per la realizzazione delle finalità della concessione.

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

ART. 16 - Clausola sociale di assorbimento.

Il soggetto gestore subentrante si impegna ad assumere, nei modi e alle condizioni previsti dalle vigenti Leggi e dei pertinenti contratti collettivi di lavoro e ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto in corso al momento dell'emanazione della procedura per la concessione qui in oggetto, garantendo il mantenimento della retribuzione come da contratto nazionale, ivi comprendendo gli scatti di anzianità maturati.

ART. 17 - Rispetto dei contratti e delle normative di lavoro.

Il soggetto concessionario si impegna ad applicare e rispettare nei confronti del personale i pertinenti contratti collettivi di lavoro di settore, vigenti e futuri, negli aspetti economici come in quelli giuridici, nonché tutte le norme di Legge e di regolamento afferenti i rapporti giuridico-economici di lavoro e la sicurezza sul lavoro.

Di norma ogni tre mesi, il Comune provvederà d'ufficio a reperire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante il regolare versamento da parte del concessionario degli oneri contributivi ed assicurativi afferenti il personale.

ART. 18 - Formazione ad aggiornamento del personale.

Il soggetto concessionario si impegna a curare con scrupolo la formazione e l'aggiornamento del proprio personale — sia di quello educativo che non - impiegato presso le strutture di servizio qui considerate.

A tal fine predispone ed attua annualmente un programma di formazione, che comunica per giusta informazione al Comune.

ART. 19 - Sicurezza ed infortunistica.

Il concessionario è responsabile per tutti gli adempimenti per la sicurezza sul luogo di lavoro e si fa carico dei relativi oneri di spesa. Provvede all'elaborazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi di interferenze) qualora ne ricorrano i requisiti e le circostanze.

Il Comune è esonerato da responsabilità per infortuni che possano accadere al personale ed agli utenti, fatto salvo per le cause che siano imputabili alla diretta competenza comunale.

ART. 20 - Funzioni di coordinamento e supervisione pedagogica

Il soggetto concessionario deve individuare, nell'ambito del personale educativo impiegato in ognuno dei due servizi affidati, l'operatore responsabile anche delle funzioni di coordinamento del personale. E' peraltro ammesse che dette funzioni di coordinamento siano svolte da un unico operatore per ambedue le strutture di servizio.

Al responsabile del coordinamento spetta curare il funzionamento corrente dell'Asilo Nido, ne risponde verso il Comitato di Gestione, dura in carica due anni dalla data della nomina e può essere riconfermata,

Al responsabile del coordinamento spettano i seguenti compiti:

a) dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione secondo gli ordini del presidente del Comitato stesso;

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

b) segnalare al presidente del Comitato, al Comune e al soggetto concessionario fatti, problematiche o eventi di interesse utili alla corretta gestione del servizio;
c) organizzare il personale dell'Asilo Nido nello svolgimento delle attività quotidiane;
d) tenere i rapporti con i genitori dei bambini ammessi o in lista d'attesa;
e) presentare una relazione periodica o quando richiesto sull'andamento del servizio.
Inoltre, la coordinatrice può essere destinataria di delega di mansioni da parte del supervisore psico-pedagogico.

ART. 21 - Risorse umane aggiuntive

Il soggetto concessionario ha piena ed autonoma facoltà di impiegare personale aggiuntivo non retribuito, quali volontari, tirocinanti, stagisti e simili. Ciò avviene sotto la completa responsabilità del soggetto concessionario stesso e nel pieno rispetto delle norme di legge. In nessun caso l'impiego di detto personale costituisce affievolimento dei doveri e delle responsabilità che il concessionario si assume sottoscrivendo Il contratto di servizio.

ART. 22 - Polizze assicurative

Il soggetto concessionario si impegna a contrarre per il personale impiegato nel servizio adeguate coperture assicurative in materia di responsabilità civile e di infortuni sul lavoro.

Il medesimo concessionario contrae adeguate coperture assicurative contro il rischio infortuni degli utenti. Delle polizze così contratte fornisce idonea documentazione al Comune, che ha titolo per richiedere in modo motivato massimali più alti, previa indagine sulle condizioni mediamente praticate per rischi analoghi.

ART. 23 - Rette di frequenza.

Le rette di frequenza sono pagate dalle famiglie degli utenti direttamente all'aggiudicatario e saranno comunque determinate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dell'effettivo costo di gestione, così come definito in sede di gara di appalto.

ART. 24 - Morosità

Il concessionario è l'unico soggetto titolato a perseguire le situazioni di morosità riscontrabili fra gli utenti nel pagamento delle rette di frequenza. A tale scopo esso può far ricorso alle stesse procedure coattive che sono disponibili per l'ente locale.

ART. 25 - Altre entrate.

Il Concessionario potrà introitare eventuali contributi straordinari, nel caso in cui le relative spese siano a suo carico. Le pratiche di domanda e di rendicontazione relative ai suddetti benefici sono di competenza del concessionario.

ART. 26 - Il programma pedagogico.

Prima dell'inizio di ogni anno educativo il soggetto concessionario elabora il programma pedagogico, unitario oppure in documento distinto per ognuna delle due strutture di servizio, a cui si conformeranno le attività svolte a diretto contatto con i bambini e quelle rivolte alle Famiglie.

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

Tale programma è preventivamente presentato al Comitato di Gestione nelle sue linee generali, e il Comitato medesimo può esprimere osservazioni e proporre modifiche o integrazioni.

ART. 27 - Orario e calendario.

Il soggetto concessionario deve garantire l'apertura annuale dell'Asilo Nido comunale di norma il primo settembre di ogni anno, e la sua chiusura per la pausa estiva di norma non prima della terza settimana di luglio. Esso provvede a stilare ed a comunicare al Comune, all'inizio di ogni anno educativo, il calendario di servizio, che dovrà contenere l'indicazione degli eventuali periodi di sospensione dell'apertura al pubblico del nido durante l'anno educativo.

In occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, l'Asilo Nido comunale può essere chiuso all'utenza nei periodi: dalla vigilia di Natale al 6 gennaio compresi, e dal giovedì precedente Pasqua al Lunedì di Pasqua compresi; può altresì essere chiuso nelle festività civili e in quelle religiose riconosciute. Eventuali estensioni dei predetti periodi di chiusura al pubblico ed ogni altra chiusura all'utenza andranno concordate preventivamente con il Comune e da questo autorizzate. Il calendario annuale non diventa operativo prima dell'approvazione del Comune, che può avvenire anche per effetto di silenzio-assenso nel termine di trenta giorni dalla presentazione del calendario. Diversamente, il soggetto gestore dovrà attenersi al diverso parere espresso dal Comune.

Il soggetto concessionario deve garantire l'orario giornaliero minimo di apertura dell'Asilo Nido comunale dalle ore 7,30 alle 17,45, dal lunedì al venerdì, e dalle 7,45 alle 12,45 il sabato se richiesto da un numero economicamente adeguato di famiglie. Eventuali estensioni dell'orario giornaliero di apertura contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara diventano parte integrante del contratto di servizio e devono essere attuate.

In generale, il soggetto gestore stabilisce annualmente l'orario e il calendario di funzionamento nel rispetto degli standard minimi fissati nel presente articolo e ne dà tempestiva comunicazione al Comune, che potrà prenderne atto o imporre modifiche coerenti con le esigenze dell'utenza.

ART. 28 - Impegni progettuali.

Gli obiettivi, i miglioramenti, le innovazioni e le azioni dichiarate all'interno dei documenti progettuali presentati in sede di gara e sulla cui base sono stati acquisiti punteggi funzionali all'aggiudicazione costituiscono altrettanti impegni da sottoporre a realizzazione concreta da parte del concessionario, anche oltre quanto previsto nel presente capitolato che si configura pertanto come standard minimo da garantire. Il Comune è titolato a chiedere conto dello stato di attuazione delle predette progettualità. Eventuali scostamenti o mancate realizzazioni devono essere motivate in modo convincente dal soggetto concessionario. Motivazioni inadeguate o comunque non convincenti daranno luogo ad una valutazione negativa di cui si terrà conto in sede di eventuale revisione del contratto di concessione e di irrogazione di penalità e in ogni altra circostanza in cui si manifesti l'intervento comunale in rapporto al servizio così concesso e al suo concessionario.

ART. 29 - Direttiva servizi.

Nell'erogazione dei servizi e nei rapporti con l'utenza, il concessionario si impegna al rispetto ed alla progressiva applicazione della Direttiva del Presidente del consiglio dei ministri in data 27.01.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e alla delibera n. 3/2012 della CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

pubbliche). Eventuali aggiornamenti delle predette disposizioni sono automaticamente accolti, per quanto compatibili, all'interno del presente capitolato. Per loro migliore ed esplicita sottolineatura, si richiamano qui di seguito i principi e gli elementi fondamentali che il concessionario é tenuto ad attuare:

1. eguaglianza dei diritti degli utenti, senza discriminazione alcuna;
2. imparzialità nel rapporto con gli utenti;
3. continuità: l'erogazione del servizio deve essere continua e regolare; i casi di interruzione del servizio devono essere espressamente previsti e regolati, arrecando agli utenti il minor disagio possibile;
4. partecipazione degli utenti;
5. adozione di standard di qualità;
6. semplificazione delle procedure;
7. informazione verso gli utenti;
8. rispetto e cortesia nei rapporti con l'utenza;
9. valutazione della qualità del servizio erogato;
10. previsione delle procedure di reclamo.

In ragione di ciò il soggetto concessionario deve definire gli standard di qualità del servizio e definirne le modalità di monitoraggio e revisione, attuando una logica di miglioramento continuo del servizio.

Il soggetto concessionario si impegna a produrre, e se necessario revisionare, la "Carta dei servizi" nel rispetto e in attuazione dei principi sopra richiamati.

ART. 30 - Altri adempimenti del concessionario.

Fra le altre cose, il soggetto concessionario si impegna;

- al rispetto del regolamento comunale di gestione dell'asilo nido, per quanto applicabile alla situazione della concessione;
- a precisare in chiaro in ogni comunicazione verso l'esterno (lettere, stampati, modulistica, comunicati multimediali, ecc.) che é concessionario di un servizio pubblico;
- a protocollare in modo efficiente e ordinato le domande di iscrizione al servizio;
- a comunicare al Comune le graduatorie degli ingressi (dopo il passaggio in Comitato di gestione) prima della loro pubblicazione;
- ad assicurare verso il Comune i regolari flussi informativi necessari al monitoraggio dell'andamento del servizio e alla sua valutazione
- a mettere in atto efficienti forme di monitoraggio e valutazione del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, anche mediante l'impiego di forme di coinvolgimento diretto delle famiglie utenti e l'implementazione di indagine finalizzate a rilevare in modo oggettivo il grado di soddisfazione dell'utenza;
- a dare applicazione alla Carta dei Servizi.

In generale, e fatte salve le eccezioni esposte nel presente capitolato, le mansioni attinenti la gestione del servizio sotto il profilo economico, organizzativo e amministrativo sono di diretta competenza del soggetto concessionario.

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

ART. 31 - Bilancio preventivo e quadro economico-finanziario.

Una volta conosciuto l'importo del fondo sociale comunale di cui all'art. 12 é compito del concessionario procedere alla stesura del quadro economico-finanziario in via previsionale, da cui risulti la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Detto documento va presentato al Comune per sua conoscenza e controllo.

ART. 32 - Bilanci consuntivi.

Il soggetto concessionario deve consegnare annualmente al Comune copia del bilancio consuntivo approvato, accompagnato da relazione di valutazione delle attività e dei risultati.

Il soggetto concessionario partecipa ad un incontro semestrale con il Comune - anche in eventuale compresenza del Comitato di gestione — per la valutazione dell'anno di attività trascorso e l'analisi di eventuali problemi e di loro possibili soluzioni. Incontri di questo tipo possono peraltro svolgersi ogni qual volta sia ritenuto utile anche per iniziativa da una sola delle parti.

ART. 33 - Riserva alla competenza della parte pubblica.

Il Comune conserva competenza esclusiva su quanto segue :

- le decisioni sulla tipologia del servizio da erogare;
- la determinazione dei criteri e dei punteggi di ammissione e di precedenza, ai fini della formazione delle graduatorie degli ingressi;
- la determinazione delle rette di frequenza;
- la determinazione degli orari e calendari minimi di apertura e funzionamento;
- ogni altra competenza che il pertinente regolamento comunale di gestione riserva esclusivamente al Comune.

E' comunque considerata auspicabile e positiva ogni forma di consultazione preventiva non vincolante tra Comune e soggetto concessionario preliminarmente all'adozione di provvedimenti di competenza comunale nei sopra citati campi.

Il Comune esercita il generale controllo sull'andamento complessivo del servizio, anche con l'ausilio di professionalità esterne e comunque nelle forme che esso riterrà più opportune a garanzia della qualità delle prestazioni erogate e delle finalità sociali di servizio pubblico.

L'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici può affiancarsi al concessionario nel ricevere le domande di iscrizione al servizio, che possono peraltro essere ricevute e trattate immediatamente dal soggetto concessionario stesso. Le domande di iscrizione ricevute dal Comune sono consegnate al concessionario con la massima tempestività. La registrazione formale delle domande di ammissione spetta al solo concessionario.

Referente amministrativo nei confronti del soggetto concessionario e il funzionario comunale Capo del Settore in cui è ricompresa la gestione del nido.

ART. 34 - Continuità.

Il servizio non può subire interruzioni se non per cause di forza maggiore che non coinvolgano la responsabilità del concessionario. Al verificarsi di interruzioni del servizio, il soggetto concessionario ne dà sollecita ed esaustiva comunicazione e spiegazione al Comune, che può fare imputazione alla responsabilità del concessionario, motivando con argomentazioni di contenuto oggettivo.

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

In caso di sciopero del personale, il concessionario opera in modo da garantire un funzionamento almeno minimo del servizio e ne dà sollecita comunicazione al Comune.

Nei casi di interruzione del servizio che esulino da cause di forza maggiore, il concessionario è considerato responsabile ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni verso le famiglie utenti e verso il Comune. Perdurando questi fatti, si configura la facoltà di risoluzione del contratto.

ART. 35 - Utenze di consumo.

Nell'ambito dell'Asilo Nido comunale sono a carico del soggetto concessionario tutte le utenze di consumo le utenze per la fornitura del gas per il riscaldamento, la cucina e l'acqua calda; l'acquedotto (dal momento dell'attivazione); l'energia elettrica e il telefono, lo smaltimento rifiuti ed acque.

Il concessionario provvede con sollecitudine a volturare le predette utenze a proprio nome. In ogni caso, in assenza di voltura, il soggetto concessionario sarà tenuto a rimborsare al Comune quanto da questo pagato nelle varie utenze, a far tempo dal 1 settembre 2013, previa rilevazione della misura dei consumi a quella data.

ART. 36 - Manutenzione

Gli immobili ospitanti il servizio oggetto della concessione e quanto in essi contenuto sono concessi al concessionario nello stato in cui si trovano, in ogni caso in condizioni di idoneità allo svolgimento del servizio. Il concessionario ha il dovere di conoscere le condizioni in cui detti immobili si trovano.

La manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e degli arredi è di esclusiva competenza del concessionario. Ai fini del presente capitolato si definisce "manutenzione ordinaria" l'insieme delle azioni di tipo manutentivo esercitate su di un oggetto affetto da avaria o da normale decadimento estetico o funzionale per uso o vetustà e che hanno lo scopo di riportare l'oggetto stesso ad un accettabile stato di funzionalità o di resa estetica, senza per questo aumentarne il valore o migliorarne le originarie prestazioni. Si definisce "manutenzione straordinaria" ciò che non è ascrivibile alla predetta definizione.

Inoltre, il concessionario è esclusivo competente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle strumentazioni che acquista in proprio, comprensivamente delle eventuali integrazioni o sostituzioni. Al termine della concessione, il Comune ha facoltà di entrare in proprietà, in tutto o in parte, dei beni mobili acquistati dal concessionario in corso di contratto, previa corresponsione del loro valore commerciale reale al momento della transazione, tenuto conto della vetustà e dell'usura.

Il Comune provvede a propria cura e spese alla manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà ospitante il servizio, dei relativi impianti e delle pertinenze esterne.

In caso di interruzione del servizio per l'effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria decisi dal Comune, si terrà conto del mancato introito delle rette e il Comune ne curerà il rimborso, dopo averne stimato la misura in contraddittorio con il concessionario.

Nel contesto dell'Asilo Nido comunale, spettano al Comune gli interventi tecnici in osservanza del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro quando questi siano ascrivibili alla manutenzione straordinaria.

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

Il soggetto concessionario si impegna a relazionare annualmente al Comune sui principali interventi eseguiti in proprio, per sua giusta conoscenza.

ART. 37 - Oneri

Il soggetto concessionario provvede direttamente e a proprio carico finale alla copertura di tutti gli oneri connessi alla normale gestione del servizio in concessione, ed in particolare dei seguenti:

- personale e relativi oneri riflessi,
- manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi e delle attrezzature,
- spese di amministrazione del servizio,
- acquisto del materiale per attività ludico-didattica,
- acquisto dei pannolini;
- prodotti vari per l'igiene dei bambini;
- materiali, prodotti e strumenti per la pulizia degli ambienti,
- utenze di consumo,
- tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani.

Il soggetto concessionario è tenuto ad effettuare gli acquisti di forniture e servizi ed i lavori di propria competenza nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e in generale di buona amministrazione che disciplinano l'attività amministrativa pubblica. Gli uffici comunali collaborano con il concessionario per trasmettere tutte le necessarie informazioni di Legge in questo senso.

A carico diretto della proprietà, restano gli oneri di straordinaria manutenzione, le polizze assicurative sugli immobili di proprietà, l'acquisto da parte del Comune delle derrate alimentari almeno sino a vigenza del contratto di ristorazione scolastica attualmente in corso.

ART. 38 - Refezione.

Per quanto concerne il servizio di refezione, compresa la gestione delle strumentazioni di cucina, è di competenza dell'amministrazione comunale ed è attualmente affidata in appalto.

La relativa spesa è quindi a carico del Comune, almeno sino a scadenza del contratto di refezione scolastica attualmente in corso. Eventuali successive modifiche sostanziali a quanto qui previsto potranno costituire argomento di revisione del contratto di concessione.

Resta di competenza della ditta concessionaria lo scodellamento e la pulizia dei locali di mensa e cucina.

ART. 39 -- Pulizie.

Il soggetto concessionario è responsabile dell'igiene e della pulizia, sia ordinaria che di fondo, dei locali e di quanto in essi contenuto, senza eccezioni.

Esso vi provvede con il proprio personale e con i propri mezzi finanziari, acquisendo direttamente le forniture ed i prodotti a tal fine necessari.

Le operazioni di pulizia devono, per qualità e periodicità, essere coerenti con le disposizioni tecniche e normative a questo titolo provenienti dall'ULSS e dagli altri organismi e fonti normative a ciò competenti. La pulizia deve essere tale da garantire decoro e igiene in tutti gli ambienti di pertinenza del servizio, a salvaguardia della salute dell'utenza e di tutte le persone frequentanti.

Sono compresi negli interventi di cui ai precedenti paragrafi anche le pulizie di fondo a periodicità annuale.

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

ART. 40 - Controllo della gestione e sistema di valutazione

Il soggetto concessionario si impegna a mettere in opera stabili misure di controllo di gestione e di valutazione del servizio, delle cui risultanze da puntuale e sollecita comunicazione al Comune. Controllo e valutazione riguardano sia gli aspetti economico-finanziari, sia quelli qualitativi e di risultato di servizio.

Il Comune può mettere in opera analoghe ed autonome misure, per la cui realizzazione il concessionario è tenuto a collaborare.

Concessionario e Comune condividono le rispettive risultanze dei rispettivi controlli e ne fanno oggetto di riflessioni comuni anche nel contesto di eventuali percorsi di revisione del contratto di concessione.

ART. 41 - Funzioni e ruolo del Comitato di Gestione.

Il soggetto concessionario si impegna a mantenere in piena efficienza di funzionamento ed operatività il Comitato di gestione dell'asilo nido e a rispettarne ruolo e competenze.

Spettano al Comitato di Gestione tutte le funzioni previste dall'art. 13, comma 2°, della L.r. n. 32/1990, al quale si rinvia e quelle menzionate nell'art. 17 del regolamento di gestione dell'asilo nido comunale.

Solo il Comune è titolato ad intervenire sulla fissazione e modifica delle competenze del Comitato di Gestione.

ART. 42 - Modalità di ammissione

Il Comune è l'unico soggetto titolato a decidere sui criteri di ammissione dei bambini al servizio e quindi sui criteri di formazione delle graduatorie d'ingresso. Di tali criteri è data comunicazione al concessionario, che è tenuto ad applicarli senza modifiche.

Hanno priorità d'ingresso al servizio i bambini delle famiglie residenti in Nogara.

Il soggetto concessionario individua con la massima sollecitudine la disponibilità di posti vacanti per nuovi inserimenti, nel corso dell'anno, e procede secondo graduatoria.

Il soggetto concessionario è tenuto ad ottimizzare sia il numero degli ingressi in ragione delle rispettive capienze sia i tempi di "turn over" fra dimissioni e nuovi ingressi.

ART. 43 - Coordinamento

Il soggetto concessionario, il Comitato di Gestione, ed il Comune sono tenuti a collaborare reciprocamente, anche per le vie informali, per la migliore qualità del servizio all'utenza e la migliore efficienza di gestione.

Incontri periodici a cadenza almeno semestrale, o anche straordinari quando una delle parti lo richieda, vengono organizzati fra i soggetti sopra menzionati per valutare l'andamento del servizio, proporre soluzioni di problemi ed individuare possibili interventi migliorativi della qualità ed efficienza del servizio. Dei contenuti e delle risultanze delle riunioni si farà ogni volta un verbale.

ART. 44 - Servizi aggiuntivi contrattualizzati

Dall'aggiudicazione dell'offerta presentata in sede di gara, e dalla successiva negoziazione fra le parti, possono derivare ulteriori servizi e prestazioni inizialmente non previsti all'interno del

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

presente capitolato. Essi saranno pertanto accolti all'interno del contratto di servizio e diventeranno obbligatori per il soggetto concessionario.

ART. 45- Servizi aggiuntivi non contrattualizzati

Il soggetto concessionario ha autonomia di progettazione e di gestione per servizi ed attività rivolti all'infanzia che, non considerati nel presente capitolato e nel contratto di servizio, si svolgano sul territorio comunale di Nogara, a condizione che la loro effettuazione non incida negativamente o in modo concorrenziale sulla gestione della struttura del nido. Per i servizi che siano destinati a svolgersi nei medesimi locali ed ambienti oggetto del presente capitolato, il soggetto concessionario è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta al Comune con richiesta di autorizzazione, allegando un'adeguata descrizione dell'attività progettata; il Comune si riserva di valutare l'eventuale incidenza sui servizi di nido e di autorizzare o meno l'uso dei predetti ambienti, entro trenta giorni dalla comunicazione; trascorsi senza riscontro i trenta giorni, vale la regola del silenzio-assenso.

E' comunque richiesta una comunicazione a titolo informativo.

In ogni caso, i rapporti giuridici e le situazioni economico-finanziarie derivanti dalle predette attività e servizi, sono regolati e gestiti direttamente dal soggetto concessionario, in piena autonomia, senza che da ciò derivi alcun coinvolgimento e responsabilità del Comune.

ART. 46 - Relazioni del gestore con altri soggetti economici.

E' fatto divieto assoluto di cessione o concessione del servizio assunto, in tutto o in parte.

Sono invece consentite al soggetto concessionario, previa comunicazione formale al Comune, le forme di collaborazione, di consorzio e di associazione temporanea con altri soggetti a carattere d'impresa, come disciplinate dalla legge, ma che in ogni caso non incidano in alcun modo sulle responsabilità di gestione del servizio oggetto del presente capitolato, responsabilità che sono esclusivamente a carico del soggetto concessionario.

Sono altresì sempre ammessi e non richiedono comunicazione preventiva in sede di gara gli incarichi e gli appalti di forniture e di lavori funzionali alla gestione del servizio.

In ogni caso, nei confronti del Comune il soggetto concessionario è sempre l'Unico responsabile della gestione e del rispetto dei vcoli contrattuali.

ART. 47 - Relazioni con altri soggetti non a carattere d'impresa.

Sono ampiamente auspicabili le forme di collaborazione, di condivisione e di sinergia fra il concessionario e i soggetti non profit operanti a livello locale, in coerente applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale e per una sempre migliore integrazione del servizio col territorio.

ART. 48 - Cauzione.

Prima della stipula contrattuale il soggetto concessionario presenta cauzione o polizza fideiussoria pari al 5% del valore contrattuale stabilito nel bando di gara, valida per tutta la durata contrattuale, a garanzia del servizio. Cauzione o fideiussione sono soggetti a completa restituzione o svincolo, a scadenza del contratto, fatte salve eventuali somme trattenute a soddisfazione di danni o penalità.

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

ART. 49 - Recupero danni

Eventuali spese ed oneri di cui il Comune debba farsi carico a surroga di inadempienze del soggetto concessionario o per effetto di danni a questo imputabili dovranno essere rimborsati, in corso di contratto, o in alternativa saranno detratti dalla cauzione.

ART. 50 - Casi di risoluzione del contratto

Costituiscono per il Comune motivi di risoluzione del contratto di servizio le violazioni contrattuali in cui sia ravvisabile un grave inadempimento del soggetto concessionario.

Costituiscono per il soggetto concessionario motivi di risoluzione del contratto le violazioni contrattuali in cui sia ravvisabile un grave inadempimento del Comune ai propri obblighi.

Il procedimento di risoluzione eventuale del contratto prevede in ogni caso la preventiva diffida scritta ad adempiere, con fissazione di termini adeguati e comunque non meno di quindici giorni, entro cui provvedere alla correzione del comportamento oggetto di contestazione. Il mancato adempimento anche dopo la diffida e a scadenza del termine fissato comporta la risoluzione di diritto del contratto. E' fatto salvo il risarcimento del danno da parte dell'inadempiente.

Quando per colpa soggettiva del concessionario la gestione economica del servizio sia tale da produrre gravi e non episodici disavanzi, tali da mettere fuori mercato il servizio, tale situazione sarà assimilata a caso di grave inadempimento contrattuale, con le conseguenze considerate nel presente articolo.

La risoluzione di diritto avviene: a) per effetto della clausola risolutiva espressa; b) per inadempimento dopo diffida ad adempiere. Inoltre il contratto si risolve d'ufficio in caso di cessazione del soggetto concessionario.

ART. 51 - Clausola risolutiva espressa.

Le parti convengono che la violazione degli articoli di seguito citati comporta la risoluzione di diritto del contratto, quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi di questa clausola: 1, comma 3°; 4; 5; 7, comma 1°; 8; 9; 11; 12; 16; 18; 20; 23; 24; 28; 30; 31; 38; 39; 40; 50; 57.

ART. 52 - Recesso.

Il Comune può recedere unilateralmente dal contratto per gravi e motivate ragioni di interesse pubblico, supportate da dettagliata e documentata relazione, nonché quando la carenza di risorse economiche comunali riversabili nel rapporto contrattuale a contenimento delle rette non consenta di conservare gli equilibri del quadro economico-finanziario. Il Comune terrà indenne il concessionario delle spese sino ad allora sostenute, dei lavori eventualmente eseguiti e del mancato guadagno.

E' possibile il recesso per giusta causa, per ambedue le parti, quando si verifichi una causa oggettiva e dimostrata che non consenta la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria.

ART. 53 - Contestazioni e penalità

Le eventuali inadempienze contrattuali in cui dovesse incorrere il soggetto concessionario saranno contestate dal Comune a mezzo di lettera raccomandata A.R., con fissazione di un termine adeguato

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

per porre rimedio all'inadempienza. Il soggetto concessionario potrà esporre le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

In esito alla procedura di cui al precedente comma, il Comune potrà accogliere le controdeduzioni del concessionario oppure rigettarle in quanto insufficienti o infondate, ed applicare in tal caso una sanzione pecuniaria di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 ad incrementi di gradualità di 50,00 euro, a seconda della gravità del fatto ed a proprio insindacabile giudizio. Il concessionario darà evasione alla penalità comminatagli tramite versamento della somma imposta direttamente nelle casse del Comune, entro il mese successivo al ricevimento della comunicazione formale.

ART. 54 - Controversie.

Per tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto di servizio si farà in primo luogo ricorso a soluzioni extragiudiziali, quali quelle statuite agli artt. 239 ("transazione") e 240 ("accordo bonario") del Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabili alla fattispecie contrattuale considerata nel presente capitolato speciale.

Per le controversie tra le parti che dovessero sfociare in sede giudiziaria, una volta esperite inutilmente le procedure extragiudiziali, la competenza dell'autorità giudiziaria sarà definita di volta in volta in relazione alla fattispecie concreta, alla luce del vigente Codice del processo amministrativo e del Codice civile.

ART. 55 - Revisione contrattuale.

Sulla base delle risultanze dei processi di controllo e valutazione svolti dal soggetto concessionario, ed eventualmente dallo stesso Comune, nonché a fronte di importanti modificazioni nell'impostazione del servizio quale descritta nel presente capitolato, anche in ragione di nuovi accordi fra il Comune ed altre istituzioni del territorio, le parti si incontreranno per aggiornare la situazione e l'andamento del servizio e per concordare l'eventuale revisione del contenuti contrattuali, al fine di mantenere inalterata la natura di servizio pubblico e di utilità sociale dell'asilo nido comunale e del nido aziendale; di ottimizzare la loro fruizione da parte della più ampia utenza possibile; di mantenere in efficienza la gestione economico-finanziaria del servizio.

Il contratto di concessione è pertanto suscettibile di concorde revisione, su proposta avanzata dal Comune o dal concessionario.

La revisione contrattuale può essere motivata esclusivamente

- i) dall'interesse pubblico a che il servizio in concessione risponda pienamente alle finalità di servire il più ampio numero di famiglie e secondo logica universalistica;
- ii) dagli imperativi oggettivi di gestione economica e razionale a carico del soggetto concessionario, secondo criteri di efficienza ed efficacia, funzionali a confermare la presenza sul mercato del servizio così gestito ed a preservare gli equilibri del quadro economico-finanziario;
- iii) dagli imperativi di bilancio del Comune.

L'eventuale revisione non può spingersi sino a modificare gli elementi essenziali del presente capitolato.

In nessun caso la revisione dei rapporti economici potrà avere efficacia retroattiva.

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)



Comune di

Nogara

Provincia
di Verona

Non si dà a corso a revisioni del rapporto contrattuale senza il consenso di ambedue le parti. Peraltro, il rifiuto da parte del concessionario di acconsentire a revisioni del rapporto contrattuale può comportare la legittima risoluzione del contratto stesso da parte del Comune.

Della clausola di revisione fa parte anche la modifica delle modalità di acquisizione delle derrate alimentari per l'Asilo nido comunale e l'imputazione dei relativi oneri di spesa, ad intervenuta scadenza del contratto d'appalto della refezione scolastica come vigente al momento dell'aggiudicazione definitiva della concessione qui considerata.

ART. 56 - Tutela dei dati personali.

Il soggetto concessionario, per quanto gli compete, si impegna al pieno rispetto ed all'applicazione delle norme sulla custodia e tutela dei dati personali (Decreto legislativo n. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 57 - Rinvio normative.

Per quante qui non esplicitamente scritto, si fa rinvio al codice civile ed alle vigenti norme legislative ed alla disciplina dei rapporti di lavoro afferenti il servizio oggetto della concessione, ed a quelle eventualmente emanate in future, per il cui rispetto entrambi le parti si impegnano sin d'ora.

ART. 58 - Spese contrattuali.

Il contratto è stipulato in forma amministrativa pubblica ed è sottoposto a registrazione. Le spese inerenti alla stipula e registrazione del contratto sono a carico esclusivo del soggetto concessionario.

ART. 59 - Allegati

Costituiscono parte integrante del contratto di servizio i seguenti allegati:

> planimetria dell'Asilo Nido comunale.

Per l'Impresa: _____
(timbro e firma)